



*MF*

*G*

Ar.P.

*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Il Direttore Generale del Personale e della Formazione*

*M. Fedeeri  
dell.  
04-02/119*

LETTERA CIRCOLARE

Roma,

Ai Signori Direttori Generali  
SEDE

Al Signor Direttore  
dell'Istituto Studi Penitenziari  
ROMA

Ai Signori Provveditori Regionali  
LORO SEDI

All'Ufficio del Capo del Dipartimento  
SEDE



GDAP-0049115-2011

PU-GDAP-2000-04/02/2011-0049115-2011

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SEGRETARIA GENERALE
- 4 FEB. 2011
N° .....
N° .....

Oggetto: Aspettativa ai sensi dell'art. 7, comma 8, lettera a) del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001.

§1. Al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione della disciplina dettata dall'art. 7, comma 8, lettera a) del C.C.N.L. integrativo sottoscritto il 16 maggio 2001, in materia di concessione del periodo di aspettativa per il periodo di prova e, in particolare, alla possibilità che l'aspettativa prevista in caso di pubblico concorso per la durata del periodo di prova possa essere autorizzata anche per un periodo superiore a sei mesi, questo Generale Ufficio ha recentemente chiesto all'A.R.A.N. alcuni chiarimenti sull'interpretazione del predetto istituto contrattuale.



Ar.P.

## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Il Direttore Generale del Personale e della Formazione*

Acquisito l'avviso dell'Agenzia, si forniscono le istruzioni che seguono.

§2. La norma contrattuale in oggetto, nel prevedere che l'aspettativa in parola possa essere concessa per un periodo di sei mesi, individua espressamente tale periodo quale durata massima della stessa. La *ratio* di tale disposizione si fonda sulla considerazione che l'eccessiva dilatazione dell'arco temporale di fruizione dell'istituto in esame potrebbe avere ricadute negative sull'amministrazione di provenienza che si troverebbe nell'impossibilità di provvedere, in via definitiva, alla copertura del posto vacante. Del resto, in tal modo, viene definito un termine congruo a contemperare adeguatamente l'interesse dell'amministrazione con quello del dipendente all'espletamento del periodo di prova.

§3. Pertanto, non è possibile derogare alle previsioni contrattuali suindicate, ancorché il periodo di prova da effettuare abbia una durata maggiore rispetto a quello ivi indicato.

§4. I Signori Provveditori vorranno cortesemente partecipare le presenti istruzioni alle articolazioni territoriali dipendenti.

L'Ufficio delle organizzazioni e relazioni nell'Ufficio del Capo del Dipartimento vorrà parimenti parteciparle agli Uffici di staff, così come l'Ufficio Quarto le parteciperà alle Scuole di formazione.

  
Riccardo Turrini Vita